

Codice A1816A

D.D. 3 gennaio 2019, n. 7

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo per realizzazione di una pista ad uso pastorale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - PSR 2014/2020 - Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" in Comune di Entracque (CN) loc. Vallone del Sabbione (Ischietto, Valera, Adreit). Richiedente: Comune di Entracque.

In data 09/08/2018, prot. n° 37134, è stata presentata istanza da parte del Comune di Entracque (nella persona del sig. Pepino Gianpietro sindaco e legale rappresentante del comune di Entracque proprietario dei terreni) tesa ad ottenere l'autorizzazione LR n° 45/1989 sull'intervento per la realizzazione di una pista pastorale oggetto di finanziamento PSR 2014-2020, Operazione 4.3.4, "Infrastrutture per l'accesso e la Gestione delle Risorse Forestali e Pastorali" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per la realizzazione di una pista pastorale nel Vallone del Sabbione (Ischietto, Valera, Adreit).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono:

- istanza su modello regionale;
- relazione tecnico descrittiva generale, comprensiva della relazione forestale e paesaggistica;
- relazione geologico-geotecnica e verifiche di stabilità;
- relazione nivologia;
- corografia generale e ortofotocarta;
- planimetria di progetto (stato di fatto e di progetto) e planimetria catastale con piano particellare;
- stralcio cartografia dello strumento urbanistico;
- valutazione d'incidenza ecologica;
- relazione paesaggistica;
- rilievo plano-altimetrico di dettaglio;
- profilo longitudinale;
- sezioni correnti, sezioni tipologiche e particolari costruttivi;
- documentazione fotografica;
- quadro tecnico-economico;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- computo metrico estimativo ed elenco prezzi;

L'intervento consiste in lavori per la realizzazione di una pista pastorale su finanziamento PSR 2014-2020, Operazione 4.3.4, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata, tutta in vincolo idrogeologico, di **17.975 mq**, di cui boscati **.6500 mq**, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di **scavi e riporti, pari a 3072,8 mc**, in comune di Entracque, località Vallone Sabbione.

A seguito dell'istruttoria tecnica e del sopralluogo congiunto effettuato il giorno 18/08/2018, volto a valutare lo stato dei luoghi, sono state richieste una serie di integrazioni, in particolare riguardo ad una ridefinizione di alcuni tratti di tracciato particolarmente acclivi e in prossimità del corso d'acqua.

Nella documentazione integrativa pervenuta con nota n. 59675 del 19/12/2018, le argomentazioni e le soluzioni tecniche adottate dai progettisti hanno le problematiche emerse in sede di sopralluogo.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, Dott. For. Fabrizio Maglioni e Dott. Geol. Corrado Faletto sulla base della documentazione progettuale e delle integrazioni fornite risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella realizzazione di una pista pastorale per una lunghezza di ca. 3595,86 ml e una larghezza media di 3,0 m.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il soggetto titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico, nonché da realizzarsi con contributo finanziario pubblico.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della L.r. 4/2009, questo Ufficio ha verificato l'applicabilità della deroga prevista dal comma 7, lettera d bis) dell'articolo medesimo, sulla base della circolare 3/AMB del 13/04/2018.

L'istruttoria è stata svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 3/AMB del 13/04/2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 34/2018;
- visto l'art. 19 della L.R. 4/2009;

determina

- di autorizzare, ai sensi della LR n. 45/1989, il Comune di Entracque (nella persona del sig. Pepino Gianpietro, Sindaco e legale rappresentante del comune di Entracque proprietario dei terreni) per la realizzazione dell'intervento descritto in premessa in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa di **17.975 mq**, di cui **boscati 6500 mq** tutti in vincolo idrogeologico e boscati, con movimenti terra, comprensivi di scavi e riporti, pari a **3.072 mc**, tutti in vincolo idrogeologico, in comune di Entracque loc. Vallone del Sabbione (Ischietto, Valera, Adreit), sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Entracque al foglio n. 37, mappali 2,5,7,8,10, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli

elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovranno essere verificate in corso d'opera le stabilità delle pareti di scavo delle trincee drenanti la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della LR n° 4/2009 (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.); il taglio deve essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'apertura del tracciato di nuova formazione e il materiale prodotto va accatastato lungo la viabilità, o in mancanza di viabilità il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento; nessun danno deve essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;
6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. le scarpate a monte delle opere di sostegno previste a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
8. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura (anche le scarpate e in particolare quelle di riporto devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
10. il piano d'appoggio dei rilevati dovrà essere preventivamente gradonato e i materiali dovranno essere stesi in strati di 70/80 cm e adeguatamente compattati;
11. deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
12. ai sensi delle "linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale", la pendenza longitudinale massima ammissibile è pari al 25%, ed è utilizzabile solo per tratti non superiori a 50 m. Nel caso di pendenza compresa tra il 18 e il 25%, deve essere realizzata una sovrastruttura in calcestruzzo cementizio debolmente armato di spessore non inferiore a 15 cm, con la superficie rigata in direzione trasversale con inclinazione analoga a quella prevista per le canalette trasversali. Per pendenze comprese tra 14 e 18%, anche per le piste deve essere prevista la

realizzazione di una sovrastruttura analoga a quella prevista per le strade (massicciata), e il relativo volume di scavo deve essere computato nel calcolo dei volumi di scavo / riporto;

13. nei tratti in roccia, dove è previsto l'uso del demolitore, dovrà essere posta particolare cura nelle operazioni di scavo evitando che il materiale scavato scivoli verso valle rimanendo creando un aggravio non positivo alle condizioni di stabilità del versante e rendendo poi necessarie operazioni di bonifica;

14. nella zona in valanga attiva attraversate dal tracciato, come quelle interessate dal passaggio di colate detritiche, dovranno essere messe in atto soluzioni che minimizzino per quanto possibile le alterazioni del profilo longitudinale del pendio (operazioni di riporto, con eventuali guadi, scogliere di sostegno etc): la carreggiata dovrà essere prevista con fondo migliorato;

15. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, devono essere allontanati dall'area;

16. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;

17. il materiale di scavo, riutilizzato in sito come riporto dovrà rispettare quanto riportato all'art. 24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n° 120;

18. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatoi e dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di "Rocce e Terre da Scavo";

19. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Borgo San Dalmazzo dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

20. i lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Si ribadisce che l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della L.r. 4/2009, può essere applicata la deroga prevista dal comma 7, lettera d bis) dell'articolo medesimo, sulla base della circolare 2/AMB del 13/04/2018 che norma tale deroga nello specifico in relazione alla viabilità agro-silvo-pastorale.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 inerente la

“Trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso” così come indicato nella Determinazione n° 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l’assetto idrogeologico interessato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L’istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l’intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I funzionari estensori
Dott. For. Fabrizio Maglioni
Dott. Geol. Corrado Faletto

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE